



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 19

Deliberazione n. 79 del 12/06/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
INTEGRAZIONE .

L'anno **2017**, addì **dodici**, del mese di **Giugno** alle ore **19:00**, nell'ufficio del Sindaco, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocata la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BORGHI ALBERTO	Sindaco	X	
MANDRIOLI MARCELLO	Vice Sindaco	X	
MESCHIARI TANIA	Assessore		X
LUGLI MARIO	Assessore	X	
SACCHETTI ENZO	Assessore esterno	X	

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. ALBERTO BORGHI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
INTEGRAZIONE .

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 27.07.2006, è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, successivamente modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 60 del 24.05.2017 e n. 23 del 16.02.2008;

Visto in particolare l'art. 12 del Regolamento che recita testualmente:

“Art. 12

Il Responsabile d'Area funzionale

All'area funzionale, per l'assolvimento delle specifiche finalità di gestione integrata e organizzazione, è preposto un Responsabile d'Area, con lo specifico compito di assicurare il coordinamento, il raccordo e la direzione necessari alla realizzazione dei programmi generali ed al raggiungimento degli obiettivi anche con poteri di allocazione delle risorse.

Il Responsabile d'Area, salvaguardato nella propria autonomia gestionale, deve perseguire una fattiva e leale collaborazione con tutti gli organi dell'Amministrazione, ispirando la propria azione a criteri di collegialità ed intersettorialità.

Gli incarichi di Responsabile di area funzionale possono essere conferiti dal Sindaco a coloro che ricoprono nell'ambito della struttura comunale un profilo apicale ovvero a coloro che sono assunti, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del T.U. n. 267/00 e dello Statuto Comunale, in qualità di dirigenti o funzionari dell'area direttiva, anche mediante selezione o secondo criteri, preventivamente definiti, che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività di direzione del posto da ricoprire.

L'incarico di Responsabile d'Area funzionale può essere conferito anche ai Responsabili di servizio, a prescindere dalla qualifica di funzionario o istruttore direttivo, purchè in possesso dei titoli di studio e di anzianità richiesti dal CCNEL.

Nella motivazione della proposta di conferimento dell'incarico di responsabilità d'area funzionale, il Sindaco o il Direttore Generale se nominato, deve valutare necessariamente il curriculum professionale considerando, in relazione alla specificità o preminenza della materia e complessità dell'area funzionale, la competenza, la preparazione, la professionalità necessarie per gli obiettivi, nonché la formazione culturale dell'interessato adeguata alle funzioni da conferire.

L'incarico di responsabilità d'area funzionale è conferito a tempo determinato e non può avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto al conferimento, nel rispetto dello Statuto Comunale.

Nel provvedimento di rinnovo dell'incarico è contenuta altresì una sintetica valutazione sull'operato del Responsabile d'Area funzionale, con l'indicazione dei risultati ottenuti dallo stesso in riferimento all'attuazione dei programmi generali dell'area ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati durante il precedente incarico.

L'incarico di responsabilità di area può essere revocato con provvedimento espresso e motivato dal Sindaco in caso d'inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

L'incarico di responsabilità d'area, in caso di vacanza, può essere assegnato “ad interim”, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario apicale di

pari categoria o della medesima area di attività.

In caso di assenza per malattia, aspettativa, ferie o permessi previsti dai contratti collettivi nazionali, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria immediatamente inferiore, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa e dalla contrattualistica vigenti in materia.

Il Responsabile d'Area funzionale è autorizzato alla partecipazione, in qualità di esperto, a concorsi/selezioni pubbliche presso altri enti con provvedimento formale adottato dal Segretario Generale, acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione.

Il Responsabile d'Area funzionale è autorizzato a svolgere incarichi esterni a fini istituzionali e collaborazioni occasionali, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal Segretario Generale.”

Ricordato l'Orientamento applicativo Aran RAL604 che recita: “Riteniamo opportuno affidare al regolamento degli uffici e servizi la individuazione della specifica disciplina per la sostituzione temporanea dei responsabili delle posizioni organizzative, in caso di assenza o di impedimento.”

Ritenuto necessario disciplinare specificamente la sostituzione del Responsabile d'Area in caso di assenze brevi, integrando l'art 12 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, come segue:

“I Responsabili d'Area concordano tra loro forme di supplenza in caso di assenze brevi, con particolare riferimento alle Aree prive di personale di Categoria D. Qualora ricorra tale fattispecie, il Direttore d'Area supplente assumerà gli atti a rilevanza esterna in nome e per conto del Responsabile supplito. Gli atti in parola saranno altresì controfirmati dall'Istruttore del servizio precedente.”

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno integrare il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Ritenuto altresì di aggiornare l'articolo sopra richiamato, poiché le assunzioni ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del T.U. n. 267/00 e dello Statuto Comunale, in qualità di dirigenti o funzionari dell'area direttiva, devono essere effettuate sempre mediante selezione o secondo criteri preventivamente definiti;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio unico del personale dr Stefano Sola per la regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area economico finanziaria tributi dr Carlo Bellini per la regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

per le ragioni in premessa esposte, che si richiamano,

1) Di modificare il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 27.07.2006, e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 60 del 24.05.2017 e n. 23 del 16.02.2008 integrando l'art. 12 come segue:

“Art. 12

Il Responsabile d'Area funzionale

All'area funzionale, per l'assolvimento delle specifiche finalità di gestione integrata e organizzazione, è preposto un Responsabile d'Area, con lo specifico compito di assicurare il coordinamento, il raccordo e la direzione necessari alla realizzazione dei programmi

generali ed al raggiungimento degli obiettivi anche con poteri di allocazione delle risorse.

Il Responsabile d'Area, salvaguardato nella propria autonomia gestionale, deve perseguire una fattiva e leale collaborazione con tutti gli organi dell'Amministrazione, ispirando la propria azione a criteri di collegialità ed intersettorialità.

Gli incarichi di Responsabile di area funzionale possono essere conferiti dal Sindaco a coloro che ricoprono nell'ambito della struttura comunale un profilo apicale ovvero a coloro che sono assunti, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del T.U. n. 267/00 e dello Statuto Comunale, in qualità di dirigenti o funzionari dell'area direttiva, **mediante** selezione o secondo criteri, preventivamente definiti, che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività di direzione del posto da ricoprire.

L'incarico di Responsabile d'Area funzionale può essere conferito anche ai Responsabili di servizio, a prescindere dalla qualifica di funzionario o istruttore direttivo, purchè in possesso dei titoli di studio e di anzianità richiesti dal CCNEL.

Nella motivazione della proposta di conferimento dell'incarico di responsabilità d'area funzionale, il Sindaco o il Direttore Generale se nominato, deve valutare necessariamente il curriculum professionale considerando, in relazione alla specificità o preminenza della materia e complessità dell'area funzionale, la competenza, la preparazione, la professionalità necessarie per gli obiettivi, nonché la formazione culturale dell'interessato adeguata alle funzioni da conferire.

L'incarico di responsabilità d'area funzionale è conferito a tempo determinato e non può avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto al conferimento, nel rispetto dello Statuto Comunale.

Nel provvedimento di rinnovo dell'incarico è contenuta altresì una sintetica valutazione sull'operato del Responsabile d'Area funzionale, con l'indicazione dei risultati ottenuti dallo stesso in riferimento all'attuazione dei programmi generali dell'area ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati durante il precedente incarico.

L'incarico di responsabilità di area può essere revocato con provvedimento espresso e motivato dal Sindaco in caso d'inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

L'incarico di responsabilità d'area, in caso di vacanza, può essere assegnato "ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario apicale di pari categoria o della medesima area di attività.

In caso di assenza per malattia, aspettativa, ferie o permessi previsti dai contratti collettivi nazionali, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria immediatamente inferiore, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa e dalla contrattualistica vigenti in materia.

I Responsabili d'Area concordano tra loro forme di supplenza in caso di assenze brevi, con particolare riferimento alle Aree prive di personale di Categoria D. Qualora ricorra tale fattispecie, il Direttore d'Area supplente assumerà gli atti a rilevanza esterna in nome e per conto del Responsabile supplito. Gli atti in parola saranno altresì controfirmati dall'Istruttore del servizio precedente.

Il Responsabile d'Area funzionale è autorizzato alla partecipazione, in qualità di esperto, a concorsi/selezioni pubbliche presso altri enti con provvedimento formale adottato dal Segretario Generale, acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione.

Il Responsabile d'Area funzionale è autorizzato a svolgere incarichi esterni a fini istituzionali e collaborazioni occasionali, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal Segretario Generale."

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto Borghi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente
